conformità dell'articolo 81, paragrafo secondo della legge elettorale, e che a nulla rileva il fatto denunziato dal reclamante, che cioè l'Adragna qualche momento appresso fosse in grado di scrivere da se medesimo, tosto che è accertata la fisica indisposizione che non gli permise, nel momento in cui fu chiamato a dar il voto, di scriver da se medesimo la scheda;

« Ritenuto che non hanno maggior valore gli altri reclami presentati dal signor Alberto Buscaino Campo relativi alle due schede che l'ufficio dichiarò nulle, e che il reclamante avrebbe voluto si attribuissero al signor Vito Beltrami: trattavasi infatti della prima votazione e non della votazione di ballottaggio, e l'ufficio non poteva ammettere a favore del signor Vito Beltrami una scheda in cui era scritto Martino Beltrami e un'altra in cui leggevasi soltanto il cognome Beltrami senza indicazione del nome o di altra qualità caratteristica sufficiente a determinare a qual persona il voto fosse dato;

« Ritenuto che la inattendibilità dei reclami relativi a queste due schede si fa più evidente quando si consideri che il signor Beltrami Vito non ottenne che 165 voti mentre il signor Calvino Salvatore ne conseguì, come si è già avvertito, 261;

« Ritenuto che ai termini dell'articolo 91 della legge elettorale, niuno si intende eletto al primo scrutinio se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il collegio e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza;

« Ritenuto essere indiscutibile che il signor Salvatore Calvino raccolse più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza;

« Ritenuto che quanto all'altro requisito, vale a dire quanto all'aver ottenuto più del terzo del numero totale dei membri componenti il collegio, la Giunta ha rilevato che secondo il computo fatto dagli uffici definitivi delle due sezioni della città di Trapani il numero degli iscritti nelle medesime ascenderebbe a 601, ai quali aggiungendo gli iscritti della terza sezione detta di Monte San Giuliano e della quarta detta di Paceco, si avrebbe un totale di 777 elettori iscritti, qual fu appunto quello registrato dall'ufficio principale della prima sezione nella ricognizione generale dei voti; di fronte alla qual cifra il signor Calvino avrebbe ottenuto più del terzo degli iscritti;

« Ritenuto peraltro che la lista elettorale della comunità di Trapani (1ª e 2ª sezione del collegio) fu approvata con 607 elettori, e che conseguentemente dovrebbe concludersi che il numero totale degli iscritti per tutto il collegio ascendesse a 783;

« Ritenuto che dagli atti risulta che sei elettori iscritti nella lista erano prima della votazione defunti, del qual fatto si ha la prova indubitata per i certificati rilasciati dall'uffizio dello stato civile di Trapani e dal confronto che si istituisca fra questi e la lista originale per i nomi cui i certificati stessi si riferiscono;

« Ritenuto che in questo stato di fatti e di fronte alle deliberazioni adottate dalla Camera nella tornata del 4 marzo 1861 sulla elezione del 3° collegio di Firenze in persona del marchese Lorenzo Ginori Lisci, e nella tornata del 5 marzo 1861 sulla elezione del collegio di Busto Arsizio in persona del signor Turati, sia sembrato alla Giunta che nel computo generale degli iscritti non potessero annoverarsi coloro che al momento della votazione erano passati ad altra vita, e perchè l'articolo 91 vuole che il terzo sia calcolato sul numero totale dei membri componenti il collegio, e di questo hanno cessato di far parte coloro che più non esistono, e perchè la legge stessa ammette in massima all'articolo 53 che dalle liste debbano cancellarsi i morti, senza indicare, come lo ha fatto per gli altri casi di variazione nell'articolo stesso contemplati, il modo col quale codesta modificazione può comporsi:

« Per questi motivi, a maggioranza di voti,

« Conclude perchè la Camera dichiari valida e regolare l'elezione del collegio di Trapani, numero 431, avvenuta nella persona dell'onorevole Salvatore Calvino.

« Così deliberato nell' adunanza del 15 dicembre 1870. »

(La Camera approva.)

« La Giunta per le elezioni:

« Ritenuto che nel collegio di Teggiano fu proclamato deputato il signor Luigi Manzella;

« Ritenuto che dagli atti risulta che il signor Luigi Manzella, al momento dell'elezione, copriva l'ufficio di ingegnere capo del Genio civile, e che solo nel 28 novembre domandò il collocamento a riposo e l'ottenne con decreto reale del 1° dicembre corrente;

« Ritenuto che, non essendo il signor Manzella compreso nella categoria degli impiegati contemplati nell'articolo 97 della legge elettorale, è certo che esso non era eleggibile;

« Visti gli articoli 91 della legge elettorale e 20 del regolamento della Camera;

« Per questi motivi,

« Dichiara ad unanimità di voti nulla l'elezione del collegio di Teggiano, n° 345, in persona del signor Luigi Manzella. »

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Si dichiara vacante il collegio di Teggiano.

Invito l'onorevole Lacava a recarsi alla tribuna per leggere le conclusioni della Giunta.

LACAVA, *relatore.* « La Giunta per le elezioni:

« Visti gli atti dell'elezione del collegio di San Marco Argentano, in cui fu proclamato nella seconda votazione il signor Mayerà Raffaele;

« Udito il relatore Lacava:

« Considerando che le 89 schede contestate dalla